

DCO 382/2012/R/gas
SCHEMA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TIPO
PER LA DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE

Osservazioni e proposte ANIGAS

Milano, 31 ottobre 2012



Anigas intende formulare di seguito le proprie osservazioni allo schema di contratto di servizio tipo per la distribuzione di gas naturale, che l'Autorità presenta nel documento di consultazione (di seguito anche DCO) in vista della proposta che dovrà formulare al Ministero dello Sviluppo Economico.

Si riportano di seguito quindi le risposte ai due spunti per la consultazione contenuti nel DCO, oltre ad osservazioni specifiche sullo schema di contratto.

Risposte agli spunti per la consultazione

S.1. Osservazioni generali sullo schema di contratto di servizio tipo per la distribuzione di gas naturale.

Il contratto di servizio è lo strumento attraverso il quale vengono regolati i rapporti tra gli Enti concedenti e i gestori. La sua approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico rappresenta l'ultimo dei provvedimenti ministeriali di riferimento previsti per i nuovi affidamenti del servizio di distribuzione del gas naturale per ambito territoriale ed è molto importante in quanto la possibilità di far riferimento ad un'impostazione standard dei rapporti tra gestore ed Enti concedenti contribuisce a favorire l'efficienza del sistema, considerato l'elevato numero di operatori ed Enti locali interessati.

Per quanto riguarda la bozza di schema di contratto tipo presentata nel DCO, si ritiene condivisibile in linea generale l'impostazione e le parti in cui è articolata, che riflettono e affrontano i diversi aspetti tipici della relazione tra gestore e concedente nello svolgimento del servizio.

Sotto taluni profili tuttavia, evidenziati nelle successive osservazioni puntuali, si rilevano aspetti poco chiari e/o apparentemente incongruenti, che dovrebbero essere opportunamente chiariti e rivisti, anche al fine di riflettere in modo più completo alcune peculiarità relative al diverso regime previsto per il primo affidamento rispetto agli affidamenti successivi.

Lo schema del contratto di servizio tipo non sembrerebbe prendere in considerazione e disciplinare le situazioni che vedono la presenza di Comuni non metanizzati o serviti con GPL negli ambiti affidati a gara. Si tratta di una fattispecie particolare rispetto alla quale si ritiene opportuno regolare le modalità di subentro del gestore d'ambito nel momento in cui tali Comuni optino per il servizio di distribuzione del gas.

Nel contratto di servizio è prevista la figura del Delegato e dei singoli Enti concedenti. In generale, si propone di specificare quali attività competano al primo e quali ai secondi. Questo allo scopo di definire chiaramente l'interlocutore del gestore rispetto alle singole attività e di evitare duplicazioni con i conseguenti aggravii a carico del distributore, che rischia di doversi interfacciare contestualmente con più di un soggetto.

S.2. Osservazioni puntuali sullo schema di contratto di servizio tipo per la distribuzione di gas naturale.

Di seguito si riportano osservazioni puntuali e proposte di modifica allo schema del contratto di servizio presentato nel DCO.

Premesse

- Si ritiene opportuno individuare il soggetto competente per la sottoscrizione del contratto di servizio, alla luce delle disposizioni del testo unico degli Enti locali, che sembrerebbero attribuire al dirigente la competenza in materia di sottoscrizione dei contratti (art. 107).

Si osserva, infatti, che in virtù del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di gestione, i provvedimenti del Sindaco, come quelli degli altri organi politici, non possono invadere l'ambito delle funzioni di gestione, riservate ai dirigenti preposti. In relazione a quanto sopra il Sindaco non è più titolato a stipulare contratti per il Comune riservati ai dirigenti comunali secondo quanto stabilito dall'art 107, comma 3, lettera c), del T.U.E.L., a meno ovviamente che vi sia un'apposita delibera comunale che gli conferisca il potere di sottoscrizione di uno specifico contratto. Pertanto dovrebbe essere modificato il riferimento al Sindaco quale rappresentante della stazione appaltante che sottoscrive il contratto, sostituendolo con quello del dirigente (o funzionario) preposto, ovvero riportando l'indicazione della delibera che gli conferisce i poteri.

- Lett. l): si propone di indicare espressamente che il rapporto intercorrente tra gli Enti concedenti e il distributore ha natura concessoria. Per questo motivo, si suggerisce di sostituire le parole "esercizio del servizio di distribuzione di gas naturale" con le parole "concessione del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale". Nello stesso periodo si propone di sostituire le parole "nell'intero ambito" con le parole "nei Comuni compresi nell'intero ambito".
- Lett. m): il tempo intercorrente tra l'aggiudicazione e la sottoscrizione del contratto non è sufficiente per consentire al nuovo gestore di operare una verifica accurata dell'impianto allo scopo di riscontrare e rilevare eventuali difformità tra

la situazione dell'impianto affidato e quella risultante dagli stati di consistenza riportati negli allegati al bando di gara. Questo a maggior ragione se si considera che le prossime gare avverranno per ambito e quindi su un territorio decisamente più esteso rispetto alla precedenti concessioni comunali e anche estremamente diversificato, riunendo diverse gestioni. Per questa ragione si propone di sostituire il testo con la seguente formulazione: "la società ... *ha preso visione* delle reti e degli impianti afferenti al servizio di distribuzione del gas, precedentemente alla gara", non prevedendo in altri termini l'ultima parte della frase relativa all'assenza di difformità riscontrate.

- Lett. n), o) e p): gli adempimenti di cui ai punti in questione delle premesse possono essere effettuati in data antecedente alla sottoscrizione del contratto di servizio o contestualmente ad essa. Per questa ragione, allo scopo di semplificare e consentire una maggiore flessibilità nella gestione degli adempimenti da parte del Gestore, si propone di indicare che "la società... alla data di sottoscrizione del presente contratto," "ha versato ...", "ha consegnato...", "ha depositato ...".
- Sempre con riferimento alla lettera p), si fa riferimento alla necessità di depositare "copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, così come richiesto nel bando di gara".

Al riguardo, si segnala che il distributore potrebbe aver stipulato una polizza assicurativa attribuita alla società nel suo complesso, rispettando i requisiti di cui all'Allegato 2 al D.M. n. 226/2011 e fornendo, nel contesto dello specifico ambito territoriale, la copertura di un massimale conforme a quanto richiesto dal bando. In questo caso si ritiene che tale polizza possa essere utilmente adottata in luogo di una specifica polizza stipulata per il singolo ambito territoriale. A maggiore tutela delle Parti, si ritiene inoltre preferibile che il distributore, in luogo della copia della polizza assicurativa, possa rilasciare alla stazione appaltante una dichiarazione, sottoscritta dalla stessa Compagnia Assicuratrice, attestante l'effettiva sussistenza della copertura e del relativo massimale.

Articolo 1 – Definizioni

- Manutenzione ordinaria: si propone di non includere in essa i riferimenti al "ripristino dell'efficienza" e la parte in cui risultano comprese a titolo esemplificativo "le riparazioni dovute a eventi, anche imprevisti, che possano compromettere la regolazione ed efficiente erogazione del servizio", riferimenti che quindi andrebbero eliminati. Si ritiene si tratti di interventi ascrivibili alla manutenzione straordinaria, piuttosto che ordinaria.

Si propone pertanto di modificare le definizioni di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria riformulandole come segue:

“Manutenzione Ordinaria è l’insieme degli interventi che vengono effettuati su reti, impianti o su parti di essi per la normale conduzione e il mantenimento dell’efficienza e del buon funzionamento degli stessi;

Manutenzione Straordinaria è l’insieme degli interventi che vengono effettuati per il rinnovo e il prolungamento della vita utile di reti ed impianti o per il ripristino della loro efficienza”.

- Si propone di inserire la definizione di “utente della rete”, mutuando quella già indicata nel Codice di Rete;
- Stato di consistenza: nel testo si fa riferimento al documento di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), del D.M. n. 226/2011, cioè alla situazione esistente al momento dell’adempimento degli obblighi informativi. Si ritiene, invece, che il documento a cui fare riferimento debba essere quello che sarà allegato al Bando di gara.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

- 2.1 - Si propone di precisare anche in questo punto che il rapporto tra Ente concedente e gestore ha natura concessoria. Dopo la parola: “*svolgimento*”, si propone di aggiungere le parole: “*in regime di concessione ed*”. Si propone inoltre di precisare che si tratta dello svolgimento “del servizio di distribuzione del gas *naturale nei Comuni compresi nell’Ambito*” e di aggiungere dopo la parola “*gas*” la parola “naturale”.
Al comma 2.2 si propone di aggiungere dopo le parole “*Le premesse*” le parole “e gli allegati”.

Articolo 5 – Durata del contratto

- 5.2 – Si propone di inserire il riferimento alla diversa durata delle concessioni negli ambiti compresi nella Regione Sicilia, pari a 20 anni;
- 5.5 – Si chiede di chiarire la parte in cui si precisa che i commi 24.2 e 24.4 sono applicati “limitatamente alle tariffe effettivamente applicate”.

Articolo 6 – Condizioni alla scadenza dell'affidamento

In generale, si ritiene opportuno che alla gestione dell'impianto – e agli obblighi che ne derivano – corrisponda la proprietà/disponibilità dell'impianto stesso, in coerenza con le responsabilità che ne discendono. Si propongono quindi le seguenti modifiche.

- 6.1 – Si propone la seguente riformulazione del comma 6.1 al fine di tener conto che il trasferimento della proprietà tra il gestore uscente e quello subentrante può avvenire alla scadenza del contratto e non al termine del periodo di affidamento.

“Alla scadenza del contratto, il Gestore trasferisce la proprietà dei suoi impianti al gestore subentrante previo pagamento, da parte di quest'ultimo, del valore di rimborso di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 164/00 così come integrato e modificato dall'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93”

- 6.2 - La durata del contratto comprende anche l'eventuale periodo successivo alla scadenza dell'affidamento al termine del quale si ritiene che gli impianti possano entrare nella disponibilità funzionale del Delegato. Si propone, pertanto, la seguente riformulazione del primo periodo del comma 6.2:

“Al termine della durata del contratto, gli impianti entrano nella disponibilità funzionale del delegato”

Anche le altre parti dell'articolo andrebbero riviste alla luce della considerazione di cui sopra.

Si propone inoltre di prevedere anche l'ipotesi in cui, ove alla fine dell'affidamento il nuovo gestore subentrante dovesse coincidere con il Gestore (in questo caso con il ruolo di “uscente”), non si renderà necessario il trasferimento di proprietà degli impianti del Gestore. Analogamente nel caso in cui alla fine dell'affidamento il nuovo gestore subentrante coincidesse con il Gestore (con ruolo di “uscente”), non si renderà necessario il versamento del rimborso di cui al comma 6.4.

Articolo 7 – Consegna degli impianti

In generale, si ritiene opportuno disciplinare il caso in cui, tra le concessioni scadute e affidate con la gara d'ambito, vi sia una consegna differita dei singoli impianti, con conseguente ritardo per il distributore nell'acquisizione della gestione.

Per quanto riguarda il testo da inserire per la consegna degli impianti nel caso di affidamento per il primo periodo di applicazione, nell'ultima parte del comma 7.1,

per evitare la possibilità di qualsiasi dubbio, si propone di sostituire alle parole “*come si evince dal*” le parole “*in base alle date di scadenza indicate nel*”.

- Comma 7.3 - Al fine di valorizzare anche gli eventuali investimenti realizzati tra la data della pubblicazione del bando e quella di consegna degli impianti si ritiene opportuno inserire dopo le parole “*dell’articolo 5 DM 226/11 (Allegato 9)*” le parole “*includendo anche le immobilizzazioni in corso come risultano dai libri contabili fino alla data di consegna degli impianti.*”
- Lo stesso comma 7.3, richiamando l’art. 5 comma 15 del DM 226/11, vincola la consegna degli impianti, e quindi l’avvio della gestione, al pagamento del valore di rimborso per la porzione di impianto a cui è applicabile l’art. 5, comma 14, del DM 226/11. A riguardo si segnala l’insorgere di possibili criticità nell’ipotesi in cui l’Ente concedente non proceda al pagamento del valore di rimborso per tale parte di impianto con conseguente ritardo o impedimento del subentro del nuovo gestore. Sarebbe conseguentemente opportuno ipotizzare al riguardo soluzioni che rimuovano simili criticità. Qualsiasi soluzione in merito, tenuto conto dei rilevanti riflessi economici per gli operatori in termini di possibile esposizione finanziaria rispetto all’effettivo momento di avvio della gestione, dovrebbe in ogni caso essere adeguatamente sottoposta a consultazione da parte di tutti i soggetti interessati.
- 7.4 - Si propone di sostituire le parole “*nei casi in cui era prevista la devoluzione gratuita a fine concessione*” con le parole “*nei casi in cui risulta applicabile la devoluzione gratuita*”. Tale modifica rende il testo maggiormente in linea con il decreto (art. 5, comma 14) che prevede la determinazione del valore di rimborso per i casi in cui la concessione sia cessata prima della scadenza naturale e non trovi quindi di fatto applicazione la devoluzione gratuita, ancorché prevista dagli atti concessori.
- Sempre al comma 7.4, nell’ultimo periodo, si propone di specificare che il verbale di consegna è sottoscritto dal Gestore e dal Delegato “*che abbia ricevuto l’impianto dal gestore uscente, risultante da relativo verbale*”.
- Comma 7.4 - Nel caso di affidamento per il primo periodo di applicazione, non si comprende il significato delle parole: “*nonché dal precedente gestore che vi acconsenta*”, e, comunque, non è disciplinato il caso in cui il Gestore non acconsenta a firmare il verbale di consegna degli impianti, mentre all’articolo 7, comma 3, nel caso di affidamento nella fase a regime, si prevede che il verbale di consegna degli impianti sia sottoscritto dal Gestore subentrante e dal Delegato, ma non più anche dal gestore uscente.
- Anche per il testo da inserire per la consegna degli impianti nel caso di affidamento nella fase a regime, coerentemente con quanto osservato in riferimento al testo da inserire per la consegna degli impianti nel caso di affidamento per il primo periodo di applicazione, si propone al comma 7.2 di

sostituire l'espressione "per il precedente gestore" con l'espressione "nei confronti del precedente gestore".

Articolo 8 – Trasferimento della proprietà degli impianti

- 8.2 - Si ritiene che lo Stato di Consistenza non debba essere quello riportato nelle definizioni ma quello allegato al Bando di gara.

Si ritiene inoltre importante specificare che il Delegato si impegna a rendere disponibili al Gestore i dati cui all'art. 4, comma 9, del D.M. n. 226/11 e che dovrà farsi parte diligente affinché il gestore uscente renda disponibile allo stesso Gestore gli eventuali ulteriori dati che risultassero necessari per assicurare la corretta continuità di gestione del servizio.

In analogia a quanto già rilevato nelle osservazioni all'art. 6 in relazione alle condizioni alla scadenza dell'affidamento (allorché il Gestore ha il ruolo di "uscente"), si propone di prevedere anche l'ipotesi in cui non si renda necessario il trasferimento della proprietà degli impianti del gestore precedente, nel caso in cui il Gestore (in questo caso con ruolo di "entrante") coincida proprio con il gestore precedente (l'uscente).

Questa ipotesi risulta ancor più particolare in occasione delle prime gare d'ambito, a seguito delle quali un unico gestore d'ambito si sostituirà ad "n" gestori dei singoli Comuni, in alcuni dei quali il nuovo gestore d'ambito poteva essere il gestore precedente.

In tale ipotesi i commi 8.3 e 8.4 andrebbero sostituiti da un unico diverso comma, con una formulazione del tipo:

"[Testo da inserire per i Comuni con Gestore distinto dal gestore precedente]"

8.3 Anche ai fini degli effetti traslativi della proprietà di cui all'articolo 7 del DM 226/11, il Gestore, in accordo a quanto previsto nel Bando di Gara, versa al precedente gestore uscente, contestualmente alla consegna degli impianti di cui all'articolo 7, le somme, distinte per ciascun Comune [inciso da inserire per il primo periodo e per ciascun gestore uscente], indicate nell'Allegato 9.

8.4 Il Gestore si impegna inoltre a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni finanziarie in essere, relative agli investimenti realizzati sugli impianti oggetto di trasferimento di proprietà del gestore uscente, richiamate nell'Allegato 10.

[Testo da inserire per i Comuni con Gestore coincidente con il gestore precedente]"

8.3 Preso atto che il Gestore coincide con il precedente gestore, non si rende necessario tra questi il trasferimento di proprietà degli impianti strumentali al servizio, né quindi il corrispondente pagamento del valore di rimborso”.

Articolo 10 – Piano di Sviluppo degli Impianti

- 10.7 - Si propone l’eliminazione del secondo periodo del comma 7 in quanto si ritiene esaustivo quanto già previsto dall’articolo 9 comma 8 del D.M. 226/2011.
- 10.8 - Si propone l’eliminazione della relativa disposizione, in quanto è già contemplata dal D.M. n. 226/2011 ed è, inoltre, previsto che sia indicata nel Bando di gara.

Sempre in merito al comma 10.8 e alla luce del trattamento dei contributi delineato nel DCO 341/12 (mantenimento costante nel tempo del livello dei contributi, con loro progressiva rivalutazione), si evidenzia anche che l’obbligo di realizzazione della rete nei Comuni dell’ambito non ancora metanizzati, qualora durante il periodo di affidamento si rendano disponibili finanziamenti pubblici in conto capitale per almeno il 50% del valore complessivo dell’opera, risulterebbe notevolmente penalizzante e potrebbe scoraggiare la partecipazione alle gare negli ambiti dove vi sono ancora Comuni da metanizzare.

Articolo 11 – Estensioni della rete non previste dal Piano di Sviluppo degli Impianti

In generale, si osserva che le estensioni della rete non previste dal Piano di Sviluppo degli Impianti, con applicazione del rapporto metri/utenti, normalmente, sono richieste dagli interessati e non passano attraverso l’Ente concedente. Occorre distinguere tra le richieste con franchigia, che sono formulate dal cliente e in cui il l’Ente concedente non interviene, e le richieste dell’Ente concedente, che può partecipare alle spese e in cui il Gestore fornisce una risposta solo in caso di diniego, come previsto dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 164/2000.

Si propone, pertanto, la seguente nuova formulazione dei commi 11.2 e 11.3.

- 11.2 - Le estensioni di cui al comma 11.1 sono realizzati su richiesta degli interessati.

- 11.3 - Il Concedente ha sempre titolo di chiedere l'estensione della rete, partecipando alle spese in supero occorrenti per la costruzione della parte eccedente il rapporto di densità sopra indicato.

Articolo 12 – Interventi di manutenzione

- 12.2 - Gli interventi di manutenzione sono già previsti nel Piano presentato in sede di gara e quindi non si condivide l'obbligo di informativa previsionale previsto al punto 12.2 . L'informativa previsionale non risulta comunque fattibile per la manutenzione ordinaria così come definita all'articolo 1.

Una comunicazione puntuale degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del tipo di quella ipotizzata risulta in ogni caso eccessivamente onerosa rispetto alla ridotta valenza che la stessa può avere dal punto di vista dell'Ente concedente. Si propone, pertanto, una semplificazione degli adempimenti e una riformulazione del comma 12.2, prevedendo al limite solo l'eventuale comunicazione anticipata al Delegato degli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria non previsti nel Piano presentato in sede di gara e che comportano la sospensione totale o parziale dell'erogazione del servizio.

- 12.3 - Tenuto conto che non è possibile eseguire istantaneamente gli interventi di cui si manifesta la necessità, si riterrebbe opportuno sostituire con "tempestivamente" la parola "*immediatamente*" dopo le parole "*Il Gestore realizza (...)*".
- 12.5 - Si ritiene che il flusso di comunicazione previsto, riguardante anche la Manutenzione Ordinaria, non dia particolare valore aggiunto, a fronte invece di un notevole onere da parte del gestore. Si propone, quindi, che le medesime informazioni vengano fornite su richiesta del Delegato, modificando il comma come di seguito riportato:

"12.5 Il Gestore, su richiesta del Delegato, comunica al Delegato stesso gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria realizzati nel corso dell'anno precedente, gli interventi che hanno comportato la sospensione totale o parziale del servizio con l'indicazione degli effettivi tempi di esecuzione degli interventi e del numero di clienti finali coinvolti".

Articolo 13 – Interventi sulla rete stradale

- 13.2 - Si propone di aggiungere, alla fine del comma, le parole: “*alla data di presentazione dell’offerta*”, per evidenziare che rinterri e ripristini devono essere effettuati in accordo con quanto previsto dal relativo regolamento comunale vigente all’epoca dello svolgimento della procedura di gara.

La disposizione così modificata mira ad evitare che il gestore sia esposto a successive modifiche del regolamento comunale che possano comportare un incremento anche notevole dei relativi oneri. In alternativa, si propone di optare per l’inserimento di una clausola che salvaguardi il distributore da eccessivi incrementi in corso di concessione.

- 13.4 – Si propone di specificare che nelle situazioni di urgenza trovino applicazione anche rispetto a tale comma le disposizioni già previste al comma 13.3, allo scopo di evitare che il tempo necessario per l’acquisizione del consenso incida sull’effettuazione di interventi a carattere di urgenza.

Articolo 14 - Avvalimento di terzi

- L’istituto dell’avvalimento viene evocato sotto forma di rubrica dell’articolo 14 dello schema di contratto tipo posto in consultazione. La regolazione prefigurata attraverso lo svolgimento dell’articolo medesimo non sembra tuttavia mostrare le caratteristiche tipiche dell’avvalimento, così come definito dal Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Si ritiene pertanto opportuno proporre la modifica della rubrica, sostituendo il termine “*avvalimento di terzi*” con “*interventi operativi affidati a terzi*”
- 14.1 - Si propone di sopprimere il riferimento agli interventi previsti agli articoli 10, 11, 12 e 13, in quanto non esaustivi delle possibili tipologie di operazioni eseguibili sugli impianti di distribuzione.

Articolo 15 – Aggiornamento dello Stato di Consistenza

- 15.1 - Occorre prevedere che lo Stato di Consistenza da trasmettere al Delegato sia aggiornato anche con gli interventi di cui all’articolo 12 (*manutenzione straordinaria*).

- 15.2 - E' opportuno precisare che le contestazioni relative all'aggiornamento dello Stato di Consistenza possano essere formulate soltanto dal Delegato e non dai singoli Enti Concedenti, indicando anche i termini temporali entro cui esercitare il diritto di contestazione (*a puro titolo di esempio, entro 60 o 90 giorni dal termine indicato al comma 1*).

Articolo 16 – Obblighi di collaborazione e di informazione

- 16.2 - Si propone di aggiungere dopo la parola: *“gasdotti”* le parole: *“appartenenti alle reti di distribuzione”*. Si ritiene inoltre che sarebbe preferibile lasciare maggiore flessibilità alle modalità convenute per la comunicazione di eventuali cedimenti della sede stradale e si propone pertanto di sostituire le parole *“una procedura”* con la parola *“modalità”*.
- 16.5 – Si propone di eliminare il riferimento al Delegato, lasciando come unico interlocutore i singoli Enti concedenti, dal momento che si tratta di informazioni relative a lavori che insistono sul suolo/sottosuolo di ciascun singolo Comune.
- 16.6 - Si propone di aggiungere, alla fine del comma, le parole: *“riconoscendo il valore o il costo di sostituzione dell'eventuale dismissione”*, per tenere conto dell'eventuale valorizzazione economica derivante dalla fattispecie prevista dalla relativa disposizione.
- 16.7 - Si propone di aggiungere, alla fine del comma, le parole: *“e risarcirli”*, in merito agli eventuali danneggiamenti agli impianti che i soggetti terzi, che dovessero eseguire lavori sulle reti di distribuzione, dovranno segnalare immediatamente al Gestore.
- 16.10 - la formulazione adottata è generica e non definisce chi si farà carico degli oneri derivanti dalla predisposizione di sistemi di gestione informatica integrata e di banche dati di comune accesso. Stanti le complessità derivanti dalla gestione informatica integrata di banche dati di comune accesso, si propone di riformulare il comma 16.10, come di seguito:

“16.10 Ai fini di un efficiente svolgimento del servizio, le Parti forniscono le informazioni necessarie alla predisposizione dei rispettivi sistemi di gestione informatica, necessari all'esercizio delle reciproche competenze”.

Articolo 18 – Codice di rete

In relazione a quanto già previsto dal Codice di rete adottato dalle imprese di distribuzione, si propone di integrare il testo del comma 18.2 come segue:

“18.2 - Con riferimento all’Ambito, il Gestore modifica la documentazione prevista dal Codice di Rete, per gli aspetti di cui ai commi 19.4, 22.2, 23.2, 24.1, 24.3, 25.2, in coerenza con l’Offerta. Tali modifiche sono rese pubbliche in coerenza con quanto previsto dal codice di rete”.

Articolo 19 – Connessione dei clienti finali alla rete di distribuzione

- 19.3 - Si evidenzia che il Disciplinare di gara (*Allegato 3 al D.M. n. 226/2011, al punto A2*) prevede che i valori di riferimento dei corrispettivi per le prestazioni siano presenti nello schema di contratto di servizio.

Articolo 21 – Erogazione del servizio

Si propone la seguente riformulazione del comma 21.3:

“21.3 Per i prelievi di gas che si verificano presso punti di riconsegna in assenza di un utente, il Gestore, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 93/11, provvede, per quanto di propria competenza, al bilanciamento della propria rete secondo modalità e condizioni definite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas”.

Articolo 22 - Qualità del servizio

- 22.3 - In relazione a quanto già stabilito dalla regolazione della qualità tecnica e commerciale, si propone di modificare come di seguito la formulazione del comma:

“22.3 - I livelli di cui al comma 22.2 sono resi pubblici con separata evidenza rispetto a quelli stabili dall’Autorità o previsti in altri ambiti in cui il gestore opera”.

Articolo 23 - Criteri di sicurezza

- 23.3 - In analogia a quanto già evidenziato relativamente all’art. 22, si propone la seguente riformulazione del comma:

“23.3 - I livelli di cui al comma 23.2 sono resi pubblici con separata evidenza rispetto a quelli stabili dall’Autorità o previsti in altri ambiti in cui il gestore opera”.

- 23.4 - Si ricorda che la deliberazione 40/04 e s.m.i. prevede già (art. 11, comma 11.5) l’obbligo per il distributore di comunicare ad ogni Comune l’elenco degli impianti di utenza sui quali ha effettuato l’accertamento. L’invio dell’elenco degli accertamenti effettuati anche al Delegato, per l’eventuale successivo invio ai Comuni dell’ambito, oltre a rappresentare una duplicazione di un obbligo già esistente, risulterebbe peraltro meno efficiente (con un “passaggio” in più dei dati attraverso il Delegato, non legittimato, nei diversi Comuni dell’ambito, all’esecuzione delle eventuali verifiche di competenza invece dei singoli Comuni).

Si propone pertanto l’eliminazione del comma 23.4.

Articolo 24 - Tariffe e corrispettivi per le prestazioni rese nell’ambito dell’erogazione del servizio

- 24.2 - Si ricorda che per le prestazioni non remunerate dalla tariffa (c.d. “prestazioni accessorie”), in base alle previsioni del Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale di cui alla deliberazione n. 108/06 e s.m.i. (par. 3.2), l’impresa di distribuzione è ad oggi tenuta ad applicare corrispettivi *“sulla base di un prezzario reso pubblico o in base a quanto indicato nel preventivo emesso dall’Impresa di distribuzione, redatti in coerenza con quanto contemplato nei titoli concessori/di affidamento in base ai quali l’Impresa di distribuzione svolge il servizio, salvo che sia diversamente disciplinato dall’Autorità”.*

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il comma 24.2 debba essere come di seguito riformulato:

“24.2 - Per le prestazioni non remunerate dalla tariffa di cui al comma 24.1, il Gestore applica i corrispettivi definiti e resi pubblici sulla base del proprio codice di rete, fino a nuova diversa eventuale regolazione dell’Autorità”.

- 24.5 - Si ricorda che il calcolo delle tariffe non è effettuato dalle imprese, che non dispongono del modello di calcolo adottato dall’Autorità in proposito e quindi non hanno la possibilità di fornire dettagli relativi allo sviluppo di calcolo delle tariffe stesse.

Si propone, conseguentemente, la seguente diversa formulazione del comma 24.5:

“24.5 - Il Delegato ha diritto di chiedere in qualsiasi momento al Gestore informazioni, e chiarimenti relativi alle tariffe approvate dall’Autorità e/o ai corrispettivi applicati. Il Gestore è tenuto a rispondere entro ... giorni dal ricevimento della richiesta”.

Articolo 25 – Investimenti di efficienza energetica

In merito agli investimenti di efficienza energetica, occorrerebbe precisare se l’attività necessaria per adempiere all’obbligo assunto come risultato dell’esito di gara può essere effettuata solo attraverso la realizzazione effettiva di progetti che comportino risparmi energetici, oppure anche attraverso la compravendita di Titoli di Efficienza Energetica negoziati nell’apposito mercato gestito dal GME.

Comunque, una più puntuale formulazione di osservazioni al riguardo potrà essere espressa solo dopo la pubblicazione del documento di consultazione nell’ambito del procedimento avviato con la delibera n. 202/2012/R/efr del 18 maggio, volto a disciplinare le modalità operative attraverso cui riconoscere e valutare le offerte delle imprese di distribuzione gas in merito agli interventi di efficienza energetica che saranno effettuati nel quadro delle gare per l’affidamento del servizio.

Articolo 26 – Corrispettivo per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio

- 26.2 - Dopo le parole: *“di località”*, si propone di aggiungere le parole: *“per i servizi di distribuzione e misura”*.
- 26.3, 27.3 e 28.4 - Si osserva che i diversi tipi di corrispettivi ivi stabiliti a carico del Gestore sono soggetti ad I.V.A. e, a fronte dei relativi versamenti, deve, quindi, essere necessariamente prevista l’emissione di apposita fattura da parte

del Delegato, regolarmente assoggettata ad I.V.A., e non solo il rilascio di semplice quietanza, come indicato nel testo.

Inoltre, tenuto conto del possibile differimento temporale con cui vengono approvate le tariffe di distribuzione, si ritiene che il comma 26.3 debba essere diversamente formulato (del resto anche il successivo comma 27.3 risulta già in parte diversamente formulato).

Alla luce delle osservazioni sopra riportate si propone la seguente formulazione del comma 26.3:

“26.3 - Il corrispettivo è versato dietro presentazione di fattura da parte del Delegato, entro il ... del mese di ... dell'anno successivo a quello di riferimento ed è calcolato sulla base dei valori di cui al comma 26.2 relativi all'anno precedente, ove già approvati, o relativi all'ultimo anno per il quale sono stati approvati dall'Autorità. Entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi, il Delegato rilascia al Gestore quietanza del versamento effettuato”.

Articolo 27 – Corrispettivo per la gestione di impianti di proprietà degli Enti Concedenti [e/o della/delle Società delle Reti]

- 27.1 - Si ritiene opportuno aggiungere in conclusione del comma, dopo le parole “del relativo capitale investito netto” le parole “di località”, coerentemente con quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del D.M. n. 226/11.
- 27.2 - Si osserva che non è possibile effettuare il calcolo del relativo corrispettivo, con riferimento ai contenuti dell'Allegato B al Bando di gara. Le informazioni a carico dell'Ente Concedente, proprietario delle reti, devono essere fornite al gestore secondo le tempistiche e modalità fissate dall'Autorità per la presentazione annuale della proposta tariffaria.
- 27.3 - Richiamando quanto già evidenziato relativamente al comma 26.3, si propone la seguente formulazione del comma 27.3 (erroneamente indicato come doppio comma 27.2 nello schema di contratto allegato al DCO):

“27.3 Il corrispettivo è versato dietro presentazione di fattura da parte degli Enti Concedenti [e/o da parte dalla/dalle Società delle Reti], entro il ... del mese di ... dell'anno successivo a quello di riferimento. Per il primo anno di gestione è quello definito nel Bando di Gara. Entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi, ogni Ente Concedente proprietario [e/o la/le Società delle Reti] rilascia al Gestore quietanza del versamento effettuato”.

Articolo 28 – Corrispettivo per l'affidamento del servizio

- 28.2 - Si ritiene che il riferimento al comma 24.1 contenuto nel testo sia errato; si dovrebbe fare riferimento al comma 28.1.
- 28.3 - Dopo la parola: “versa”, si propone di aggiungere le parole: “agli Enti Locali Concedenti”.

Richiamando quanto già osservato in riferimento ai commi 26.3 e 27.3, per i commi 28.2 e 28.3 si propone la seguente formulazione:

“28.2 - Il corrispettivo di cui al comma 24.1 è versato dietro presentazione di fattura da parte degli Enti Concedenti, entro il ... del mese di ... dell'anno successivo a quello di riferimento ed è calcolato sulla base dei valori di remunerazione del capitale e della relativa quota di ammortamento annuale relativi all'anno precedente, ove già approvati, o relativi all'ultimo anno per il quale sono stati approvati dall'Autorità

28.3 - Il Gestore versa, dietro presentazione di fattura da parte degli Enti Concedenti, un corrispettivo per i titoli di efficienza energetica relativi agli impegni addizionali di cui al comma 25.2, determinato ai sensi del DM 226/11, secondo le modalità ivi previste”.

In generale, rispetto agli artt. 26, 27 e 28 si propone di allineare le tempistiche per il versamento dei vari corrispettivi.

Articolo 29 - Oneri per l'occupazione degli spazi pubblici

- 29.1 - In conclusione del comma 29.1 si segnala una ripetizione e si suggerisce quindi l'eliminazione delle parole “per gli impianti di proprietà del Gestore” dato che ad inizio comma è già indicato “Il Gestore, per la porzione degli impianti di sua proprietà (...)”.

Si propone infine, sempre in conclusione del comma 29.1, di aggiungere la frase “con esclusione degli impianti per i quali sia eventualmente prevista la devoluzione gratuita al Comune” (ciò anche se l'ipotesi di devoluzione gratuita in futuro dovrebbe essere limitata a casi molto particolari e residuali).

Articolo 30 – Comitato di Monitoraggio

- 30.1 - Si ritiene che il Comitato di Monitoraggio debba operare attraverso il Delegato. Pertanto, si propone di eliminare le parole: *“operando anche sulla base di autonome iniziative, delle quali tiene comunque informato il Delegato”*.

Articolo 31 – Controlli

- 31.1 - Si ritiene che l'unico interlocutore per il Gestore debba essere il Delegato, che viene coadiuvato dal Comitato di Monitoraggio. L'articolo così formulato prevede, infatti, l'intervento del tutto discrezionale di entrambi. Si propone invece di modificare tanto il comma 1 quanto il comma 2 specificando che il Delegato possa operare *“anche per il tramite del Comitato di Monitoraggio”*.

Articolo 32 - Contestazione degli inadempimenti

- 32.1 - Ai fini di coordinamento con quanto stabilito dal D.M. n. 226/11, si propone di integrare il comma inserendo un richiamo all'art. 2, comma 7, dello stesso D.M., introducendo all'inizio del comma le parole *“Fermo restando quanto stabilito all'art. 2, comma 7, dal D.M. n. 226/11,”*.
- 32.4 - Non si condivide che in caso di inadempimenti oggetto di eventuali sanzioni irrogate dall'Autorità, il Delegato non sia tenuto a contestare eventuali addebiti e il gestore non abbia la possibilità di formulare proprie osservazioni. Gli eventuali provvedimenti sanzionatori dell'Autorità costituiscono peraltro provvedimenti del tutto autonomi rispetto al rapporto contrattuale, che non si ritiene giustificato vadano ad incidere sullo stesso. In questa logica anche il D.M. n. 226/11 prevede che, in sede di gara, eventuali sanzioni dell'Autorità non possano costituire causa di esclusione automatica.

Articolo 33 – Penali per l'inadempimento

- 33.1 - Si ritiene che quanto ivi previsto non possa essere applicabile agli interventi di cui agli articoli 11 e 12, come, peraltro, previsto dal D.M. n.

226/2011 (art. 2.7 e art. 15.7, che prevede l'applicazione di una penale nel caso di mancato rispetto del Piano di sviluppo degli impianti).

- 33.1 – Si rileva un'evidente incongruenza tra quanto previsto dal comma 33.1 dello schema di contratto di servizio rispetto a quanto stabilito dall'art. 15, comma 7, del D.M. n. 226/11. Il comma 33.1 dello schema di contratto di servizio prevede infatti valori sproporzionati della penale, dato che indica un valore minimo e un valore massimo per ogni giorno di ritardo che invece l'art. 15, comma 7, del D.M. stabilisce come valori minimo e massimo complessivi. Si propone quindi di rivedere la disposizione applicando una penale giornaliera fissa in Euro/giorno fino a un massimo complessivo compreso tra 2.500 e 2.500.000 di euro, coerentemente con quanto previsto dall'art. 15 del DM 226/2011. Il decreto infatti non prevede espressamente una penale giornaliera e fissa tale forchetta quale penale complessiva.
- 33.2 e 33.3 – Il decreto 226/2011 prevede l'applicazione di una penale compresa tra 2.500 euro e 2.500.000 euro nel caso in cui non siano rispettati i livelli incrementali di qualità e sicurezza considerati congiuntamente, come previsto dall'art. 14 ai commi 6 e 7. La forchetta non è quindi applicabile disgiuntamente alla violazione dei livelli incrementali in materia di qualità e sicurezza.

Articolo 34 – Clausola risolutiva espressa

- 34.1, lettera b) - Si propone di eliminare il riferimento agli articoli 11 e 12, per le stesse motivazioni di cui si è detto al comma 33.1, e di inserire, dopo le parole: *“nel caso di ritardo”*, le parole: *“non giustificato”*. Inoltre si propone di fare riferimento non alla percentuale dei punti di riconsegna situati nell'ambito, ma alla percentuale di pdr che il gestore avrebbe dovuto realizzare.
- 34.2 - Non si comprende il significato della disposizione ivi prevista. In ogni caso, in accordo con quanto stabilito dall'art. 2.7 del D.M. n. 226/2001, occorre precisare che il Delegato potrà chiedere la risoluzione del contratto *“previa determinazione assunta dalla maggioranza dei Comuni appartenenti all'ambito, ponderata in funzione del numero delle utenze gas servite in ciascun Comune”*.
In generale, tanto rispetto all'art. 33 quanto rispetto all'art. 34 si propone di specificare che ai fini del computo del ritardo non debbano essere considerati i tempi necessari per ottenere permessi, autorizzazioni e provvedimenti amministrativi necessari per l'effettuazione degli interventi.

Articolo 36 – Controversie di natura tecnica

Si osserva che non è stabilito a carico di chi saranno posti gli oneri dovuti all'esperto indipendente incaricato di risolvere le relative controversie.

Articolo 38 – Trasformazioni societarie che interessino il Gestore

- 38.1 - In aggiunta alla disposizione che disciplina le operazioni e le trasformazioni societarie di cui può essere oggetto il Gestore, si propone di prevedere anche che il Gestore abbia il diritto di disporre del ramo d'azienda comprendente il contratto, alle stesse condizioni previste per le operazioni societarie e quindi, fermo restando il possesso dei requisiti da parte del subentrante, con una semplice informazione al Delegato.

Articolo 39 - Norme applicabili

- 39.2 - Il comma andrebbe integrato chiarendo che il Delegato dovrà comunicare al Gestore i CIG relativi a ciascun Ente Concedente.